



STUDIO REGIS  
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

# NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI  
LUGLIO 2023

---

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

---

## INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2023

---



### IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



### APPROFONDIMENTI

- [Benefici premiali collegati agli ISA](#)

Pag. 4



### AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Registrazione contabile delle imposte d'esercizio](#)

Pag. 6



### NON SOLO IMPRESA

- [Sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali](#)
- [R.E.N.T.Ri. – Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti](#)

Pag. 8

Pag. 9



### AGEVOLAZIONI

- [Esenzioni Imu dal 2023](#)

Pag. 10



### SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di luglio 2023](#)

Pag. 11


**NOTIZIE IN SINTESI**
**PROROGA  
DEI VERSAMENTI**

- Con un comunicato del 14.06.2023 il Ministero dell'Economia ha anticipato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa), i termini in scadenza al 30.06.2023 dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva:
  - al 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione;
  - al 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
- Si precisa, inoltre, che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'art. 27, c. 1, D.L. 98/2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir soggette agli Isa.

**DEDUZIONI  
FORFETTARIE  
AUTO-TRASPORTATORI**

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'art. 66, c. 5, 1° periodo Tuir.
- Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2022 nella misura di € 48,00.
- La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

**ESCLUSI DA  
SVALUTAZIONE  
I CREDITI COPERTI  
DA GARANZIA**

- L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 340/2023, ha fornito chiarimenti in materia di svalutazione crediti e determinazione della base di conteggio. In particolare, ha precisato che sono esclusi dal conteggio dei crediti deducibili, ai sensi dell'art. 106, c. 1 Tuir, i crediti commerciali assicurati nella misura data dalla sommatoria dei massimali delle polizze sottoscritte. Resta fermo che le eventuali franchigie concorreranno alla determinazione delle perdite su crediti, nei periodi d'imposta in cui saranno soddisfatti i requisiti di cui all'art. 101, c. 5 Tuir.

**BLOCCHI  
MODELLI 730  
INCOERENTI  
O IRREGOLARI**

- L'Agenzia ha individuato con il provvedimento n. 203543/2023 gli elementi di incoerenza che potrebbero bloccare i rimborsi d'imposta contenuti nei modelli 730/2023.
- Gli alert previsti sono quelli identificati per gli anni precedenti: scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; presenza di altri elementi di rilevante incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni (quelli che alimentano la precompilata) o a quelli esposti nelle certificazioni uniche; presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

**PERDITA DELLA  
RATEIZZAZIONE**

- La Cassazione, con ordinanza n. 16062/2023, ha affermato che il termine ultimo per il versamento delle rate (ossia la scadenza della rata successiva) non può essere sforato. Pertanto, perde la rateizzazione il contribuente che versa con un giorno di ritardo la rata al Fisco.
- L'art. 10, c. 13-decies D.L. 201/2011, infatti, ha modificato l'art 3-bis D.Lgs. 462/1997 sostituendo il c. 4 che, nell'attuale formulazione, recita «Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo».

**PENALI  
CONTRATTUALI**

- Le penali contrattuali da ritardata esecuzione dei lavori o consegna ai clienti devono essere iscritte nella voce B.14 "oneri diversi di gestione" del conto economico, così come dispone il principio contabile Oic 12 che ha espressamente previsto che in tale voce rientrano, tra gli altri, gli oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali.
- Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, tali penali sono deducibili dal reddito d'impresa, poiché, trattandosi di patti accessori del contratto, non hanno finalità sanzionatorie e punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e determinare preventivamente la misura del risarcimento in caso d'inadempimento, sono inerenti all'attività d'impresa.

## INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2023

**COMUNICAZIONI  
INAIL  
DELL'ESISTENZA  
DI DEBITI**

- L'Inail, nella circolare n. 28/2023, ha reso noto che, a partire dal mese di giugno 2023, segnalerà all'imprenditore e al collegio sindacale, se presente, la maturazione di debiti d'importo superiore a € 5.000,00 per premi dovuti e non versati, illustrando il nuovo adempimento introdotto dal codice della crisi d'impresa, a partire dal 15.07.2022.
- L'obbligo è già previsto per l'Inps, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in qualità di «creditori pubblici qualificati».
- La comunicazione è fatta a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, raccomandata con avviso ricevimento, inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

**APP PER  
DIMOSTRAZIONE  
ISCRIZIONE ALBO  
DEI GESTORI  
AMBIENTALI**

- Dal 15.06.2023 è attiva la nuova funzionalità per dimostrare l'iscrizione dei trasportatori di rifiuti all'Albo nazionale gestori ambientali.
- In sede di controllo anche su strada si potrà accedere al certificato di iscrizione con un Qr Code contenuto in un attestato. La dematerializzazione si estende alle categorie diverse dai trasportatori di rifiuti e comunque obbligate a iscriversi all'Albo.
- L'impresa deve entrare nella propria area riservata, accedendo al sito [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it); nel controllo, le autorità potranno decodificare i dati cifrati con un'app che richiede di registrarsi al portale <https://bancadati.albonazionalegestoriambientali.it>.

**INDICE NAZIONALE  
DEI DOMICILI  
DIGITALI**

- Dal 6.07.2023 sarà operativo l'Inad, l'Indice nazionale dei domicili digitali, dove i cittadini potranno registrare la propria Pec e ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della pubblica amministrazione. Quest'ultima, infatti, utilizzerà il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale e chiunque potrà consultare liberamente il registro dall'area pubblica del sito, inserendo il codice fiscale della persona di cui si intende conoscere il domicilio digitale.



## BENEFICI PREMIALI COLLEGATI AGLI ISA

*L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 27.04.2023, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2022. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2021 e 2022.*

**Tavola**
**Livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo di imposta 2022, per accedere ai benefici premiali**

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2022	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2021 e 2022
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la <b>compensazione</b> di crediti per un importo <b>non superiore a € 50.000 annui</b> , relativamente all' <b>Iva maturato per il 2023</b> , ovvero all'Iva infrannuale, maturato nei <b>primi 3 trimestri del 2024</b> (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2024) e per un importo <b>non superiore a € 20.000 annui</b> relativamente alle <b>imposte dirette e all'Irap maturati nel 2022</b> .	<b>8</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	<b>8,5</b> ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2022.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i <b>rimborsi del credito Iva</b> maturato per il <b>2023</b> , ovvero infrannuale maturato nei <b>primi 3 mesi del 2024</b> per un importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative con riferimento alle richieste effettuate nel 2024).	<b>8</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi.	<b>8,5</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	<b>9</b> ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2022.
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2022.	<b>8</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative.	<b>9</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	<b>9</b> ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2022.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.	<b>9</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	<b>9</b> ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2022.

## INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2023

**ULTERIORI  
CONDIZIONI  
PER L'ACCESSO  
AI BENEFICI  
PREMIALI**

- I contribuenti che conseguono, **nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:**
  - applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
  - il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

**CAUSE  
DI ESCLUSIONE**

In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il modello ISA, raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente a ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi.



## REGISTRAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE D'ESERCIZIO

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano la rilevazione delle imposte a debito o a credito e le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere". Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. Trib., sent. 27.02.2002, n. 2892). Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno "n" e il 31.07 con maggiorazione dello 0,40%, ricordando che il Ministero dell'Economia ha anticipato la proroga, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa), dei termini in scadenza al 30.06.2023 dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva:

- al 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione;
- al 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

**Esempio n. 1**
**Imposte a debito con pagamento in unica soluzione**

		31.12.n				
<b>CE E 20</b>		Diversi	a	Diversi		
<b>CE E 20</b>		Ires dell'esercizio			6.500,00	
		Irap dell'esercizio			3.500,00	
	<b>SP C II 5-bis</b>		a	Acconto Irap	3.000,00	10.000,00
	<b>SP C II 5-bis</b>		a	Acconto Ires	5.000,00	
	<b>SP C II 5-bis</b>		a	Credito per ritenute d'acconto su interessi attivi	500,00	
	<b>SP D 12</b>		a	Erario c/imposte Ires	1.000,00	
	<b>SP D 12</b>		a	Erario c/imposte Irap	500,00	
		<i>Rilevazione imposte anno (n).</i>				
		30.06.n+1				
<b>SP D 12</b>		Diversi			1.000,00	5.500,00
<b>SP D 12</b>		Erario c/imposte Ires			500,00	
<b>SP C II 5-bis</b>		Erario c/imposte Irap			1.500,00	
<b>SP C II 5-bis</b>		Acconto Ires			2.500,00	
	<b>SP C IV 1</b>		a	Banca c/c ordinario	5.500,00	
		<i>Versamento saldo imposte anno (n) e 1° acconto anno (n+1) in unica soluzione.</i>				

**INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2023**

**Esempio n. 2**

**Modello F24 versamento imposte**

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE – IVA</b>	2003	0101	2022	1.000,00	,	,
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>	2001	0101	2023	1.500,00	,	,
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					,	,
					,	,
					,	,
					,	,
codice ufficio	codice atto					+/-
			<b>TOTALE A</b>	<b>2.500,00 B</b>		<b>SALDO (A-B)</b>
						<b>2.500,00</b>
- omissis -						
SEZIONE REGIONI						
	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
codice regione	3800	0101	2022	500,00	,	,
10	3812	0101	2023	2.500,00	,	,
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,
			<b>TOTALE E</b>	<b>3.000,00 F</b>		<b>SALDO (E-F)</b>
						<b>3.000,00</b>


**NON SOLO IMPRESA**

## SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI

L'art. 23 D.L. 48/2023 ha modificato l'importo della sanzione prevista per gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali fino a € 10.000. In particolare, la sanzione da € 10.000 a € 50.000 è stata modificata nella misura da una volta e mezza a 4 volte l'importo omesso. Si ricorda che il D. Lgs. 15.01.2016, n. 8 ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro. Il quadro normativo contempla, dunque, due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione. Per effetto di questo intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino a € 1.032, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000 annui. Se l'importo omesso è inferiore, invece, si applica la nuova sanzione amministrativa pecuniaria. Il **messaggio Inps 24.05.2023, n. 1931** fornisce precisazioni in merito alle modifiche normative introdotte dal D.L. 48/2023. A seguito di tali modifiche, l'Inps comunica che è stato predisposto un nuovo prospetto di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

### OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, incluse le trattenute ex artt. 20, 21 e 22, L. 153/1969, devono essere comunque versate dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse.

Le ritenute non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

### OMESSO VERSAMENTO

#### Illecito di natura penale

- Se l'importo omesso è **superiore a € 10.000 annui**<sup>1</sup>:
  - reclusione fino a 3 anni;
  - multa fino a € 1.032.

#### Illecito di natura amministrativa

- Se l'importo omesso **non** è superiore a € 10.000 annui:
  - sanzione amministrativa pecuniaria **da una volta e mezza a 4 volte** l'importo omesso in precedenza (in precedenza sanzione da € 10.000 a € 50.000).

### PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITÀ IN BONAM PARTEM

La natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in *bonam partem*.

Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio "più mite", l'Inps procederà direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dal D.L. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall'Inps.

### NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI

Per le violazioni riferite ai periodi di omissione **dal 1.01.2023**, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 L. 689/1981, **entro il 31.12 del 2° anno successivo** a quello dell'annualità oggetto di violazione.

### REGOLARIZZAZIONE

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute **entro 3 mesi** dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

### Nota<sup>1</sup>

L'organo accertatore dovrà provvedere, successivamente all'attivazione della procedura di regolarizzazione ai sensi dell'art. 2, c. 1-bis del D.L. 463/1983, a inoltrare la denuncia all'Autorità giudiziaria nella quale si darà contezza anche dell'esito, negativo o positivo, dell'invito a versare le quote omesse.

**R.E.N.T.Ri. – REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE TRACCIABILITÀ RIFIUTI**

**Dal 15.06.2023 è in vigore** il D.M. 4.04.2023, n. 59 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.05.2023, n. 126.

Il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti - R.E.N.T.Ri., ai sensi dell'art. 188-bis D.Lgs. 3.04.2006, n. 152.

**R.E.N.T.Ri.**

- La sigla **R.E.N.T.Ri.** è l'acronimo di **Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti**, ovvero il nuovo registro digitale che permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso la documentazione digitale.
- Un primo tentativo di modernizzazione delle modalità di tracciamento dei rifiuti era stato previsto dalla L. 296/2006 che disponeva l'implementazione di "un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti".
- Questo sistema si chiamava **SISTRI**, ovvero Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, la novità di rilievo era costituita dall'impiego "di dispositivi elettronici e di un particolare software realizzato dal Ministero dell'Ambiente per tracciare il percorso seguito dai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, allo scopo di avere certezza che i carichi trasportati giungano effettivamente agli impianti di recupero o di smaltimento autorizzati".
- L'art. 6 D.L. 14.12.2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" stabilì la definitiva chiusura del SISTRI. Il medesimo decreto-legge, nel cancellare il SISTRI, poneva le basi per un nuovo sistema di tracciabilità.
- **Il SISTRI è stato abrogato il 1.01.2019.**

**DECRETO  
4.04.2023,  
N. 59**

- Il D.M. Ambiente 4.04.2023, n. 59, che si compone di 24 articoli e 3 allegati, stabilisce le regole per il funzionamento della piattaforma gestita direttamente dal dicastero e utilizza la piattaforma dell'Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle camere di commercio, avrà il compito di raccogliere e rendere disponibili in formato digitale i dati sui rifiuti prodotti e gestiti dai soggetti obbligati all'iscrizione.
- È composto da:
  - **sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  - **sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti e dei dati relativi ai sistemi di geolocalizzazione.
- Per l'iscrizione al R.E.N.T.Ri. è dovuto un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all'obbligo di iscrizione (per unità locale, così come indicato dal decreto in oggetto va intesa una sede operativa come ad esempio un negozio, un'officina, uno stabilimento, un laboratorio oppure una sede amministrativa o gestionale nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche). I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi al R.E.N.T.Ri. volontariamente (in allegato è possibile scaricare la tabella con i contributi annuali e il diritto di segreteria).
- A differenza del precedente sistema di tracciabilità, il R.E.N.T.Ri. avrà un avvio progressivo.

**SOGGETTI  
OBBLIGATI  
ALL'ISCRIZIONE  
AL RENTRI**

- Sono tenuti a iscriversi al R.E.N.T.Ri.:
  - a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  - b) i produttori di rifiuti pericolosi;
  - c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  - d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.



## ESENZIONI IMU DAL 2023

L'art. 1, c. 81 L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha aggiunto la lett. g) all'art. 1, c. 759 L. 27.12.2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria (Imu).

Nel dettaglio si prevede l'**esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, c. 2, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.**

Il soggetto passivo dovrà comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1.01.2023), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa nei casi in cui cessi il diritto all'esenzione Imu.

- Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.**

Dalla formulazione della norma riguardante l'Imu emerge che sono esonerati dal pagamento dell'Imu solo gli immobili siti sul proprio territorio, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La novità è rappresentata dal fatto che l'esonero è condizionato dalla destinazione degli immobili e non compete più per quelli ubicati sul territorio di altri enti. Gli immobili devono essere diretti a soddisfare compiti istituzionali dell'ente pubblico (sede o ufficio) che ne è proprietario. **Non è sufficiente che siano messi a disposizione di terzi, anche se per obbligo di legge.** È indispensabile che l'utilizzo avvenga in forma immediata e diretta, e cioè da soggetti interni alla struttura organizzativo-amministrativa dell'ente, poiché solo in questo caso l'uso può essere caratterizzato da fini istituzionali. Per esempio, non sono più esenti gli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica.

**IMMOBILI  
ESENTI  
DA IMU  
A SEGUITO  
DELLA  
LEGGE  
DI BILANCIO  
2023**

- **Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9:**
  - E/1 Stazioni per servizio di trasporti, terrestri, marittimi e aerei
  - E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;
  - E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;
  - E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;
  - E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;
  - E/6 Fari, semafori, torri per rendere di uso pubblico l'orologio comunale;
  - E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culto;
  - E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia;
  - E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
- Fabbricati con destinazione a **usi culturali** di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 601.
- Fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all'**esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione.
- Fabbricati di proprietà della **Santa Sede** indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con L. 27.05.1929, n. 810.
- Fabbricati appartenenti agli **Stati esteri e alle organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
- **Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati**, ubicati nei **Comuni classificati totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (si veda elenco Comuni italiani dal 1.01.2015 <http://www.istat.it/it/archivio/6789>); terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.
- Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al D.M. Economia 19.11.2012, n. 200.

**Dal 2023, a seguito della legge di Bilancio 2023, sono esentati dal pagamento dell'Imu anche i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia, secondo le modalità che saranno individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.**


**PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2023**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Sabato 1 luglio</b>	<b>Modello 730/2022</b>	<b>Conguagli</b> - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
	<b>Canone RAI</b>	<b>Esonero</b> - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2023 al 31.01.2024 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2024.
	<b>Riforma sport</b>	<b>Entrata in vigore</b> - Dal 1.07.2023 entreranno in vigore le norme relative alla Riforma dello Sport con riferimento al lavoro sportivo.
<b>Lunedì 3 luglio</b>	<b>Bonus occhiali</b>	<b>Domanda</b> - Termine di presentazione della domanda sulla piattaforma dedicata predisposta dal Ministero della Salute (bonusvista.it).
<b>Sabato 8 luglio</b>	<b>MUD</b>	<b>Presentazione</b> - Termine di presentazione del modello MUD per le dichiarazioni riferite al 2022 (D.P.C.M. 3.02.2023).
<b>Lunedì 10 luglio</b>	<b>Inps</b>	<b>Lavoratori domestici</b> - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	<b>Previdenza</b>	<b>Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2023.
<b>Sabato 15 luglio</b>	<b>Iva</b>	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		<b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Per le fatture elettroniche inviate mediante SDI l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. <b>Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre</b> l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.	

**INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2023**

<b>Domenica 16 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Imposte dirette</b>	<p><b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p><b>Redditi 2023</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1<sup>a</sup> rata entro il 30.06.2023 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2<sup>a</sup> rata, con gli interessi.</p> <p><b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.</p>
	<b>Iva</b>	<p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2023.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p>
<b>Domenica 16 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	<b>Inps</b>	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		<b>Agricoltura</b> - Versamento della 1 <sup>a</sup> rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2023.
<b>Lunedì 17 luglio</b>	<b>Ragionieri commercialisti</b>	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 4 <sup>a</sup> rata dei contributi minimi e di maternità per il 2023.
<b>Giovedì 20 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<p><b>Modello Redditi 2023</b> - Il MEF ha comunicato la proroga per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30.06.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione;</li> <li>- entro il 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul>
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
	<b>Registratori telematici</b>	<b>Verifiche periodiche</b> - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.
<b>Domenica 23 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.2023.

**INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2023**

<b>Martedì 25 luglio</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del <b>trimestre</b> precedente.
<b>Sabato 29 luglio</b>	<b>Iva</b>	<b>Modello Iva 2023</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
	<b>Bilancio</b>	<b>Deposito</b> - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2023.
<b>Domenica 30 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. Redditi 2023</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e/o del 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023, con la maggiorazione.
		<b>Rateazione 2023</b> - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il relativo versamento.
		<b>Irap 2023</b> - Termine di versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.
		<b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2022 e di 1° acconto 2023, con la maggiorazione.
		<b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione.
	<b>Sostituti d'imposta "minimi"</b> - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2022 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.	
	<b>Cedolare secca</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.
<b>Isa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.	
<b>Immobili all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).	

**INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2023**

<b>Domenica 30 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Attività finanziarie all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	<b>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.
	<b>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	<b>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	<b>Rivalutazione beni d'impresa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 3 <sup>a</sup> rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020, con la maggiorazione.
	<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	<b>Iva</b>	<b>Versamento</b> - Versamento Iva anno 2022 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2023, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	<b>Inps</b>	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2022 e acconto 2023 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. <b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2022 e del 1° acconto per il 2023, con la maggiorazione.

**INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2023**

<b>Lunedì 31 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<p><b>Redditi 2023</b> - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</p>
	<b>Iva</b>	<p><b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p>
		<p><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>
		<p><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p>
		<p><b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>
		<p><b>Regime OSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 2° trimestre 2023 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).</p>
		<p><b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.</p>
		<p><b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p>
		<p><b>Libro unico del lavoro</b></p>
<b>Inps</b>	<p><b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>	
<b>Libro unico del lavoro</b>	<p><b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.</p>	
<b>Agenti</b>	<p><b>Videoconferenza</b> - Fino al 31.07.2023 è possibile svolgere le assemblee in videoconferenza anche in assenza di previsioni statutarie in tal senso (D.L. 198/2022).</p>	
<b>Assemblee</b>	<p><b>Contributo</b> - Termine di versamento del contributo 2023 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000.</p>	
<b>Agcm (Antitrust)</b>	<p><b>Bilanci</b> - Termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali (Conferenza Stato-Città 30.05.2023).</p>	
<b>Enti locali</b>		

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
-------------------------	--



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO  
DI ULTERIORI INFORMAZIONI  
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**